



Città di Schio

Settore 2
Servizi cimiteriali

ALLEGATO B)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SERVIZIO DI RECUPERO SALME NEL TERRITORIO COMUNALE E SERVIZIO FUNEBRE PER INDIGENTI CON ANNESSI SERVIZI ACCESSORI PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2025 – 31 DICEMBRE 2028

Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di recupero salme nel territorio comunale ed il servizio funebre per indigenti con annessi servizi accessori.

ART. 1 – DURATA

Il contratto con l'aggiudicatario avrà durata dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2028 ovvero fino a data anteriore in caso di esaurimento dell'importo stimato a base del medesimo (plafond).

Il Comune si riserva in base all'art. 120, comma 1, lett. a), la facoltà di:

- aumentare le prestazioni poste a base di gara fino al 40% o di diminuirle del 40% massimo dell'importo contrattuale; tali modifiche potranno avere luogo, a titolo meramente esemplificativo, per i seguenti casi:
 - a) aumento del numero di salme recuperate nel territorio comunale;
 - b) diminuzione del numero di salme recuperate nel territorio comunale;
 - c) aumento dei servizi funebri per indigenti;
 - d) diminuzione dei servizi funebri per indigenti;
 - e) altro;
- prorogare il contratto per un periodo non superiore a mesi 12 (dodici) alle medesime condizioni del contratto in essere, nelle more della predisposizione di altra procedura di gara e al fine di garantire la continuità del servizio in oggetto.

L'attivazione delle eventuali opzioni avverrà, di volta in volta, mediante PEC, con un preavviso di 15 giorni lavorativi, che potrà essere ridotto in caso di urgenza.

Nel caso in cui il Comune di Schio non intenda avvalersi di tali facoltà, l'appaltatore rinuncia espressamente sin d'ora a qualsiasi ulteriore pretesa economica e/o indennità di sorta.

ART. 2 - CONDIZIONI E MODALITA' DEL SERVIZIO

A) SERVIZIO DI RECUPERO SALME DISPOSTO DALLA PUBBLICA AUTORITA':

Il servizio consiste nell'attività di recupero e trasporto salme al deposito di osservazione, presso lo stabilimento ospedaliero di Santorso (o presso altra destinazione prevista dall'Autorità Giudiziaria), su disposizione della pubblica Autorità (Autorità Giudiziaria, Carabinieri, Pubblica Sicurezza,

Pubblica Autorità Sanitaria), di salme di persone decedute in abitazione, sulla pubblica via o in luogo pubblico, da effettuare entro 60 minuti dalla chiamata della pubblica Autorità.

A1) MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO SALME E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore ha l'obbligo di:

- dotarsi di tutti i materiali e delle attrezzature occorrenti per il corretto e adeguato svolgimento del servizio, secondo le prescrizioni del vigente regolamento nazionale di polizia mortuaria;
- osservare, per il personale impiegato nell'espletamento del servizio, tutte le norme vigenti in materia retributiva, assicurativa e previdenziale e di sicurezza sul lavoro, restando il Comune di Schio esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo;
- dotarsi di strumenti per la ricezione immediata delle chiamate;
- intervenire nel più breve tempo possibile e, comunque, entro sessanta minuti dalla ricezione delle chiamate di intervento. L'orario di svolgimento del servizio è ventiquattro ore su ventiquattro, compresi i giorni festivi;
- rispondere di eventuali danni a persone o cose durante lo svolgimento del servizio.

A2) ORARIO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Ventiquattro ore su ventiquattro, compresi i giorni festivi.

B) SERVIZIO FUNEBRE PER INDIGENTI CON ANNESSI SERVIZI ACCESSORI

B1) Il servizio consiste nella fornitura di cofani di tipo corrente per inumazioni (disponibili in tre misure) rispondenti alle prescrizioni di cui agli artt. 30 e 75 del D.P.R. n. 285 del 10.9.1990 e al punto 9 della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993, come segue:

- cofano in legno, completo di imbottitura, materassino assorbi-liquidi, targhetta riportante i dati identificativi del defunto; eventuale confezionamento interno in Mater-Bi (barriera), laddove prescritto;
- consegna nel luogo dove il cadavere si trova;
- disbrigo delle pratiche amministrative atte a consentire il trasporto e il seppellimento, vestizione e deposizione del cadavere nel feretro, chiusura del feretro e trasporto per la sepoltura in un cimitero del Comune di Schio, eventuali accordi con i celebranti il rito funebre e sosta intermedia per le esequie.

B2) CONDIZIONI E MODALITA' DI FORNITURA DEI COFANI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

- La richiesta di intervento verrà inoltrata tramite e-mail da parte del Servizio Cimiteriale;
- i cofani dovranno essere conformi alle prescrizioni di cui agli artt. 30 e 75 del D.P.R. n. 285 del 10.9.1990 e al punto 9 della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993;
- l'intervento dovrà essere effettuato entro il termine indicato dal Servizio Cimiteriale, fatte salve prescrizioni della pubblica Autorità sanitaria o giudiziaria che dispongano l'intervento immediato.

Sono a cura e spese dell'impresa aggiudicataria:

- a) la denuncia di morte al servizio di stato civile comunale, la prenotazione del funerale e il disbrigo delle pratiche presso l'ufficio servizi cimiteriali; gli accordi con i celebranti il rito funebre;
- b) l'effettuazione del trasporto dal luogo di deposito al cimitero di sepoltura, con eventuale sosta intermedia per il rito funebre e ogni eventuale servizio accessorio.

Sono a cura e spese della stazione appaltante gli oneri per i diritti di trasporto (es. diritto fisso di uscita salma, marche da bollo per le autorizzazioni al trasporto) qualora l'indigente sia deceduto in un comune diverso dal Comune di Schio.

ART. 3 - MODALITA' DI PAGAMENTO

In caso di affidamento, le fatture relative a ciascun intervento dovranno:

- essere redatte in modalità elettronica ai sensi del DM n. 55 del 3.4.2013 (codice Ufficio del Comune di Schio UFT7PV)
- essere intestate al Comune di Schio – Servizio cimiteriale
- essere corredate dall'ordine di servizio disposto dalla Pubblica Autorità;
- contenere tutti i dati relativi al pagamento (IBAN, c/c dedicato ex legge n. 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni)
- riportare gli estremi della determinazione dirigenziale di affidamento del servizio
- contenere il CIG relativo all'affidamento
- riportare la dicitura “scissione dei pagamenti – art. 17-ter del DPR n. 633/1972”.

ART. 4 - CLAUSOLE RISOLUTIVE - PENALITA'

L'appaltatore, nell'esecuzione di quanto previsto dal presente capitolato speciale d'appalto, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti il servizio stesso.

L'appaltatore riconosce fin d'ora espressamente alla stazione appaltante la facoltà di effettuare controlli documentali a campione.

L'aggiudicatario in caso di inadempimenti sarà soggetto alle seguenti penalità:

n.	Descrizione inadempienza	Valore penalità
1	Mancata esecuzione di un servizio di recupero salma	Euro 1.000,00 per ogni episodio
2	Mancata esecuzione di un servizio funebre	Euro 1.000,00 per ogni episodio
3	Ritardo superiore a 60 minuti nell'esecuzione di un recupero salma per cause non imputabili alla pubblica autorità ovvero per cause di forza maggiore non imputabili all'appaltatore	Euro 300,00 per ogni episodio
4	Fornitura incompleta o con materiali non conformi, in relazione ai servizi funebri	Euro 500,00 per ogni episodio

In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata.

L'applicazione delle penalità è preceduta da regolare avvio del procedimento di contestazione dell'inadempimento, a mezzo PEC, da effettuarsi a cura del Dirigente competente, entro 10 (dieci) giorni dall'accertamento dell'inadempimento. L'appaltatore ha la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della PEC o raccomandata. Le suddette controdeduzioni saranno valutate dal Dirigente.

L'applicazione delle penalità, come sopra descritte, non estingue il diritto di rivalsa del Comune di Schio nei confronti dell'appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'appaltatore rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per ogni inadempimento.

Il Comune di Schio avrà la facoltà di rivalersi, per il recupero delle penali, sull'importo della fattura presentata.

Qualora si commettano più di tre infrazioni il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Il contratto si risolve ai sensi dell'art. 1456 c.c. con clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore con PEC o raccomandata A/R, oltre ai casi già indicati, nelle seguenti ipotesi:

- nel caso in cui il Comune di Schio accerti il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni come previsto dall'art. 3 della legge n. 136/2010, e s.m.i.;
- nel caso di gravi e reiterate violazioni delle norme sulla sicurezza del lavoro di cui al d.lgs. n. 81/2008;
- per accertamento di false dichiarazioni rese in sede di gara;
- per cumulo da parte dell'appaltatore di una somma di penalità superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo di contratto.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, la stazione appaltante avrà diritto al risarcimento del danno e all'eventuale esecuzione in danno. Rimane in ogni caso salva l'applicazione dell'art. 1453 c.c. Viene fatta salva la facoltà del Comune di Schio di compensare l'eventuale credito dell'appaltatore con il credito del Comune stesso per il risarcimento del danno.

ART. 5 - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la/e prestazione/i oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta – anche classificata dopo il quarto posto, senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omissivo dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivati al Comune.

Per la rifusione dei danni e il pagamento di penalità, l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore.

ART. 6 - REVISIONE PREZZI

Il prezzo di contratto rimarrà fisso e invariabile per tutta la durata dello stesso, fatta salva la revisione prezzi a partire dal secondo anno di affidamento.

La revisione prezzi verrà applicata al verificarsi delle condizioni stabilite all'art. 60, comma 2, del d.lgs. 36/2023.

Ai fini della determinazione della variazione, si applica quanto previsto dal medesimo articolo 60 del d.lgs. 36/2023.

ART. 7 – ASSICURAZIONI

L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o arrecati a beni, tanto dell'appaltatore stesso quanto del Comune o di terzi, a seguito e in conseguenza dell'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato speciale d'appalto.

Il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità per danni o infortuni che dovessero occorrere al personale dell'appaltatore durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere derivante dalla suddetta responsabilità deve intendersi già compreso e compensato nel corrispettivo di contratto.

ART. 8 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

E' fatto divieto alla ditta appaltatrice di cedere, anche parzialmente, il contratto in oggetto.

In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

L'intenzione di subappaltare deve essere dichiarata in sede di offerta, salva l'autorizzazione in sede esecutiva.

Si applicano le disposizioni dell'art. 119 del d.lgs. 36/2023.

Al riguardo si precisa che il Comune di Schio non provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori l'importo dovuto, tranne che si tratti di microimprese o piccole imprese (vedi art. 119, comma 11, del d.lgs. 36/2023), bensì è fatto obbligo all'appaltatore stesso di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate dei subappaltatori entro il predetto termine, il Comune sospende il successivo pagamento a favore dello stesso.

ART. 9 – CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA

L'appaltatore, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme dell'atto notarile, tale cambiamento.

La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'appaltatore non sono opponibili al Comune, salvo che il soggetto risultante dall'operazione di straordinaria amministrazione abbia prontamente documentato il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti dagli articoli 94, 95 e seguenti del d.lgs. 36/2023, dal d.lgs. 81/2008 e dal disciplinare di gara, effettuato le comunicazioni di cui all'art. 1 del d.p.c.m n. 187/1991 e l'Amministrazione, destinataria delle stesse, non abbia presentato opposizione al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, entro sessanta giorni.

L'opposizione al subentro, in relazione al mancato possesso dei requisiti di qualificazione previsti, determina la risoluzione del rapporto contrattuale.

L'appaltatore, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare tale cambiamento mediante produzione di copia conforme dell'atto notarile.

ART. 10 - DISPOSIZIONI VARIE

Il servizio di cui al presente capitolato speciale d'appalto non comporta per il Comune di Schio l'obbligo della predisposizione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza), in quanto il medesimo rientra nel campo di applicazione dell'art. 26, comma 3 bis, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. Gli oneri per i rischi da interferenza sono, pertanto, pari ad Euro 0,00.

Nel caso di affidamento del servizio, il Comune di Schio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1, della legge 135/2012, si riserva di recedere dal relativo contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui il medesimo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diventerà operativo previo invio di apposita comunicazione, con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni. In caso di recesso, verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% (dieci per cento) di quelle non ancora eseguite.

Al presente servizio si applicano le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" aggiornato e sottoscritto dai Prefetti del Veneto, dal Presidente della Regione Veneto, da ANCI e da UPI in data 17.9.2019.

Il Direttore dell'esecuzione è la responsabile del servizio cimiteriale - Ivonne Valente.

Il RUP è il dirigente il settore 2 – Raffaello Muraro.

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento UE 2016/679/UE "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati..", esclusivamente nell'ambito della procedura regolata dal presente avviso. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Schio, con sede in via Pasini n. 33, indirizzo pec: schio.vi@cert.ip-veneto.net. Il Responsabile della Protezione Dati (RDP) – Data Protection Officer (DPO) è Luca De Toffani, indirizzo mail: dpo-rpd@comune.schio.vi.it

ART. 12 – DOMICILIO DELLA DITTA APPALTATRICE

Il domicilio eletto dal Comune e dall'appaltatore è quello delle rispettive sedi legali. Ogni variazione di domicilio deve essere comunicata all'altra parte in forma scritta.

ART. 13 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per ogni controversia relativa al presente appalto è competente in via esclusiva il Foro di Vicenza.

ART. 14 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, devono essere approvate in via espressa tutte le condizioni, clausole e pattuizioni degli articoli qui di seguito citati:

ART. 4 – CLAUSOLE RISOLUTIVE - PENALITA'

ART. 5 – ESECUZIONE IN DANNO

ART. 8 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

ART. 9 - CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA

ART. 12 - DOMICILIO DELLA DITTA APPALTATRICE

ART. 13 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

FIRMA PER ACCETTAZIONE
